



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Prima CIVILE**

**Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione I Civile, in persona del giudice
monocratico dott. Liliana Guzzo**

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile RG n. 4229/2014 promossa con atto di citazione
da

[REDACTED]
assistita e difesa dall'avv.to Franco Fabiani con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv.to Luca Sprezzola giusta mandato in margine all'atto di citazione

attrice -

contro

**Intesa San Paolo s.p.a. quale incorporante di Cassa di Risparmio di Venezia
s.p.a.**

assistita e difesa dall'avv.to e dom. Giuseppe Primicerio giusta mandato in calce alla
comparsa di costituzione ex art 302 c.p.c.

- convenuta -

oggetto: contratti bancari

CONCLUSIONI DELL' ATTRICE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge,
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed
incidentale

1) accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli
interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi
compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per
inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea
pattuizione, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore al tasso
legale fino al 31 dicembre 1993 ed a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117
d.lgs. 385/93 dal 1° gennaio 1994 e fino al 04 marzo 2005, dell'addebito di somme
per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e
per interessi ultra soglia usura e dichiarare altresì il diritto all'accredito di interessi
creditori (al tasso legale fino al 31 dicembre 1993, al tasso di cui all'art. 117 TUB
fino al 4 marzo 2005 ed al tasso contrattuale di lì in poi) e, ad effetto di tutto quanto,
sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il
periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la
somma di € 136.312,17 o la maggiore o minor somma emergente in esito di
istruttoria;

2) condannare la convenuta a riaccreditare sul conto della attrice la somma di €
136.312,17 con valuta al 31 dicembre 2012 corrispondente alla data dell'ultimo
estratto conto in atti, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto



creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditorî (al tasso legale fino al 31 dicembre 1993, al tasso di cui all'art. 117 TUB fino al 4 marzo 2005 ed al tasso contrattuale di lì in poi) ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto fosse stato estinto, a pagare alla attrice la medesima somma o, in entrambi i casi, la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice all'uopo disponendo, qualora ritenuta di necessità, una ulteriore remissione in istruttoria della causa onde quantificare la misura degli interessi ultralegali, ben potendosi detto conteggio eseguire senza pervenire a risultati per la attrice sovrastimati

Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, nel caso di condanna al pagamento per conto chiuso nelle more del giudizio.

In via subordinata e con espressa riserva di gravame

3) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, per spese di chiusura periodica del conto e per interessi ultra soglia usura e, ad effetto di tutto quanto, sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 50.701,07, come indicato dalla svolta CTU, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;

4) condannare la convenuta a riaccreditar sul conto della attrice la somma di € 50.701,07 (o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia) con valuta al 31 dicembre 2012 corrispondente alla data dell'ultimo estratto conto in atti, ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto fosse stato estinto, a pagare alla attrice la medesima somma o, in entrambi i casi, la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice.

Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, nel caso di condanna al pagamento per conto chiuso nelle more del giudizio.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA

In via preliminare / pregiudiziale:

- accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza della domanda azionata alla luce, anche, delle carenze documentali attoree ;

- accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda di riaccredito / ripetizione delle somme di cui alla chiesta ricostruzione contabile in pendenza di rapporto in essere tra le parti;

- dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale credito a favore della parte attrice per tutte le operazioni compiute sul c/c in questione anteriormente alla data del 13.05.2004 o 21/11/2000 o quella diversa data che verrà ritenuta di giustizia e ciò anche in carenza di prova documentale circa il perdurare dell'affidamento per l'integrale arco temporaneo di cui è causa;

- dichiararsi l'improcedibilità, della presente azione per l'intervenuta decadenza della parte attrice dal diritto di impugnazione degli estratti conto e/o per l'intervenuta soluti retentio, anche a fronte dell'avvenuto riconoscimento di debito di cui al piano di rientro sottoscritto in data 27/12/2012, quanto meno per l'importo di € 51.761,60 e successivi interessi e spese;



nel merito in via principale:

- respingersi le domande tutte *ex adverso* a vario titolo azionate in quanto infondate in fatto e in diritto;

nel merito in via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle tesi attoree determinarsi quale sia stata l'effettiva incidenza dell'applicazione degli interessi anatocistici sul conto corrente della società attrice anche ai sensi dei principi di cui all'art. 1194 c.c., tenendo conto della avvenuta reciprocità della capitalizzazione trimestrale a decorrere dall'1.7.2000 o dal 4/3/2005 o da quella diversa data che risulterà in corso di causa; - accertarsi e dichiararsi la legittimità degli interessi ultralegali applicati;

- accertarsi e dichiararsi il rispetto del tasso soglia;

- accertarsi e dichiararsi la legittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto”.

In via istruttoria si chiede con riferimento alla disponenda CTU contabile che *preliminarmente*,

il CTU indichi se la documentazione prodotta dall'attore ed, in particolare, i prospetti competenze di cui all'atto di citazione sia idonea per procedere ad una analitica e puntuale rideterminazione del saldo del conto di cui è causa;

in subordine,

ove dovesse risultare/ritenersi la documentazione attorea idonea a supportare le domande azionate, il CtU si attenga ai seguenti criteri:

limiti la rideterminazione del saldo del conto corrente in essere alla data di notifica al periodo in cui vi è la prova documentale circa l'esistenza di linee di credito poggianti sullo stesso, atteso che in mancanza di tale prova le rimesse confluite in conto sono da ritenersi solutorie e, come tali, configurano pagamenti ampliamenti prescritti risalendo il primo affidamento al 21/11/2000 ;

circoscriva la rielaborazione del saldo del conto ai periodi relativamente ai quali parte attrice abbia prodotto la documentazione contabile e ciò in ossequio al generale principio di diritto secondo cui il mancato assolvimento dell'onere della prova non può che ricadere sulla parte onerata (Cass. n. 1842 del 26 gennaio 2011) ;

mantenga la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche passivi in quanto legittimamente applicata da 1/7/2000 in forza della Delibera CICR del 9.2.2000 o , comunque , dal 4/3/2005 data in cui risulta l'intervenuta pattuizione della liquidazione degli interessi trimestrale a condizione di reciprocità ;

non elimini quanto addebitato a titolo di costi inerenti al mantenimento dei rapporti (spese per singole operazioni, costi per chiusura contabile, spese di spedizione estratti conto), attesa la mancata contestazione degli estratti conto con la conseguenza che l'approvazione anche tacita dei conti preclude ogni successiva contestazione in ordine agli addebiti quantomeno sotto il profilo contabile;



□ tenga conto della legittima applicazione dei tassi ultralegali a far data dal 1992 e delle condizioni economiche applicate quali risultano dalle pattuizioni in atti, formalizzate attraverso le c.d. "lettere contratto";

□ con riguardo al rispetto del tasso soglia, tenga in debito conto le Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazioni delle voci che vanno a determinare il calcolo del TEG in quanto deve esservi perfetta simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale

In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

RAGIONI DELLA DECISIONE

██████████ ha convenuto in giudizio Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a. premettendo che era ancora in essere presso la agenzia di Treporti - Ca' Savio della Cassa di Risparmio s.p.a. un articolato rapporto contrattuale di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n. 3990/0D, dal maggio 1998 n. 39900 ed infine dal gennaio 2003 n. 39900/H nell'ambito del quale era confluita la concessione di un'apertura di credito variamente composta e rappresentata da utilizzazione di credito sul conto, da anticipazioni per sconto e da altri negozi bancari

Ha poi affermato di non essere in possesso di alcun documento contrattuale comprovante la pattuizione scritta dei tassi e delle altre condizioni operative applicate al conto corrente e di presumere che il rapporto fosse iniziato e proseguito in assenza di pattuizione scritta.

Emergeva dall'esame degli estratti conto che nel corso rapporto di cui sopra la convenuta aveva applicato illecito anatocismo, indebite spese di chiusura periodica (trimestrale) del conto non dovute perché non pattuite e in ogni caso perché la chiusura del conto cui esse si riferivano era fittizia, commissioni di massimo scoperto non pattuite e comunque illecite anche per assenza di causa e tassi ultra legali e non contrattualmente pattuiti nonché interessi ultrasoglia. Ha chiesto che venisse accertata la illegittimità della prassi della applicata capitalizzazione degli interessi a debiti per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa; ha chiesto altresì che in assenza di relativa idonea pattuizione venisse dichiarata la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore al tasso legale fino al 31 dicembre 1993 ed a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 dal 1° gennaio 1994, nonché l'illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e per interessi ultra soglia usura e che per l'effetto la convenuta venisse condannata a rettificare il saldo del conto attoreo accreditando sullo stesso la somma di € 165.256,25 oltre al riconoscimento nel caso in cui il conto fosse divenuto creditore, degli interessi creditori al tasso di cui all'art. 117 TUB ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto fosse stato estinto, a pagare alla attrice la medesima somma o, in entrambi i casi, la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice.

Si è costituita in giudizio la Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a. eccependo la indeterminatezza della domanda azionata; Ha altresì rilevato che il rapporto era ancora in essere sicché una domanda di pagamento era inammissibile ed inammissibile era anche la domanda di "riaccredito"/ripetizione equiparabile a una domanda di pagamento di somme da eseguirsi con la modalità dell'accredito a favore di controparte dei chiesti importi.



Ha poi affermato che il rapporto era retto da contratto redatto in forma scritta e che le condizioni economiche risultavano pattuite come da "regolamento conto corrente e specimen" sottoscritti il 22.5.1992, documento di sintesi sottoscritto il 4.3.2005, contratto apercredito lit. 80.000.000,00 del 21.11.2000, aumento apercredito da € 41.317,00 a € 50.000,00 e richiesta fido temporaneo del 2.11.2006, aumento apercredito da € 50.000,00 ad € 100.000,00 del 3.7.2007, diminuzione apertura di credito da € 100.000,00 ad € 50.000,00 con piano di rientro del 20.12.2010, apercredito temporanea € 50.000,00 del 26.3.2012.

Ha rilevato che la documentazione contabile dimessa dalla attrice era del tutto inidonea a supportare i suoi assunti avendo la attrice prodotto i soli prospetti competenze trimestrali peraltro con vuoti temporali, ricavati da estratti conto scalari nella sua disponibilità; detta documentazione non contentiva di avere contezza delle singole annotazioni contabili e di dar prova, essendovi anche domanda di riaccredito/ripetizione, della natura delle rimesse intervenute con riferimento al periodo in cui mancava la prova documentale circa l'esistenza di affidamenti;

In via pregiudiziale/preliminare ha eccepito la intervenuta decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto ex art 1832 secondo comma c.c.

Ha poi rilevato che solo dal 21.11.2000 vi era prova (fornita da essa convenuta) di affidamenti in conto corrente ed ha eccepito la prescrizione delle pretese relative al periodo antecedente al il 21.11.2000 data del primo contratto di apertura di credito o comunque dal 13.5.2004 poiché trattavasi di rimesse aventi tutte carattere solutorio.

Ancora ha affermato che i pagamenti intervenuti era stati spontanei e che la stessa attrice in data 27.12.2012 aveva riconosciuto di essere debitrice di € 51.761,60 proponendo anche un piano di rientro ed operava pertanto soluti ritentio

Ha poi affermato che l'anatocismo con pari periodicità era lecito in forza della delibera CICR 9.2.2000 e che la convenuta si era adeguata a tale condizione di reciprocità dal 1.7.2000 ponendo in essere gli adempimenti prescritti dall'art 7 delibera CICR; inoltre la capitalizzazione trimestrale degli interessi con pari periodicità era stata pattuita espressamente tra Banca e correntista dal 4.3.2005

Quanto al tasso di interessi ultralegale ha rilevato che esso era stato pattuito così come le spese fisse di chiusura trimestrale: ha affermato che l'addebito di commissione massimo scoperto era lecito e così pure l'addebito delle spese chiusura periodica conto. Ha negato la sussistenza di usura e ha chiesto nel merito il rigetto delle avverse domande.

Nel corso del giudizio si è costituita ex art 302 c.p.c Intesa San paolo spa quale incorporante di Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a.; precisate le conclusioni la causa è stata rimessa in istruttoria per espletamento di CTU contabile.

Espletato l'incombente e precisate le conclusioni come in premessa trascritte la causa è stata assegnata in decisione con concessione di termini per deposito di conclusionali e repliche.

ooo

Va rigettata la eccezione di nullità relative alle domande attoree avendo la attrice individuato il rapporto cui si riferiscono le sue censure e le domande e su cui secondo la sua prospettazione sono stati applicati interessi non dovuti, indebita capitalizzazione ecc.. e ciò consente di ritenere sufficientemente determinate le domande sia sotto il profilo del *petitum* che della *causa petendi*.



Va anche rigettata l'eccezione di decadenza formulata dalla banca: nel rapporto di conto corrente la mancata impugnazione e la approvazione dell'estratto conto non comportano l'incontestabilità della posta iscritta a debito qualora fondata su un negozio invalido o comunque su situazione illecita (v Cass. 6.7.2001 n.10186, Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2006, n. 11749 ecc) di tal che la decadenza non opera in relazione alla domande attoree qui proposte che si fondano proprio sulla dedotta invalidità/illiceità.

Quanto all'eccezione di prescrizione va osservato ciò che segue: la Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni unite n. 24418/2010 e con la sentenza 798/2013, ha precisato che la mera annotazione in conto di interessi e di altre poste passive, non comporta di per sé un pagamento bensì un mero incremento del debito del correntista e ha distinto quanto ai rapporti bancari le rimesse "ripristinatorie" da quelle "solutorie"; per le rimesse ripristinatorie, il saldo contabile ad un determinato momento qualora negativo non integra di per sé un pagamento ripetibile, né per esso opera la prescrizione, che inizierà normalmente a decorrere dalla chiusura del rapporto, mentre per le rimesse solutorie la prescrizione inizia a decorrere da ogni singola operazione. Nella fattispecie la attrice non ha svolto domanda di ripetizione di indebito ma domanda di accertamento rispetto alle annotazioni in conto correlata alle dedotte nullità/invalidità, e di rettifica del conto e ciò coerentemente, poiché essa stessa ha dato atto che trattasi di conto aperto e non ha svolto alcuna allegazione circa la effettuazione di veri e propri versamenti "solutori" in costanza di rapporto; quale domanda di rettifica delle appostazioni in conto deve intendersi appunto la domanda svolta con l'uso assai improprio della espressione "riaccredito" e "rimborso di addebiti" (non si vede come possa essere rimborsato un "addebito" trattandosi appunto di annotazione di debito ma non di "pagamento") dovendosi le domande interpretare alla luce delle complessive allegazioni contenute in atto di citazione: si desume che ciò che è chiesto è una rielaborazione contabile del conto che espunga le annotazioni "a debito operate" dalla banca ed in tesi illecite, non essendovi in citazione alcuna prospettazione a "conto aperto" di pagamenti/versamenti solutori che consentano di ritenere che l'attrice abbia svolto in principalità oltre che domande di accertamento di nullità e di ricostruzione contabile una vera e propria domanda di pagamento. Detta domanda è stata svolta solo per il caso di chiusura del conto in corso di causa e per il caso in cui il conto fosse risultato creditorio per la cliente.

Nel senso di cui sopra in ogni caso le domande attoree sono state "precisate" nella prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c..

Ciò posto la domanda relativa al pagamento in caso di chiusura del conto va dichiarata inammissibile per difetto al momento delle proposizioni e anche al momento della decisione di interesse ad agire attuale e concreto atteso che è svolta in relazione ad un conto per la quale non vi è allegazione alcuna di "chiusura" del conto stesso.

Per le domande di mero accertamento, di nullità, e domande di rettifica delle appostazioni contabili del conto non può poi operare eccezione di prescrizione, né *soluti ritentio*.

Nel merito quanto ai contratti, risultano depositati:

-il contratto di conto corrente datato 22.05.1992 sottoscritto dalla correntista (doc. 4 della convenuta);

- la "modifica/sostituzione" delle norme che regolano il contratto di conto corrente di corrispondenza datata 04.03.2005 e sottoscritto dalla correntista (doc. 5 della convenuta);



- la lettera di apertura di credito datata 21.11.2000 sottoscritta dalla correntista (doc. 6 della convenuta);
- la lettera di "integrazione contrattuale" relativa alla concessione di apertura di credito sul conto corrente datata 02.11.2006 sottoscritta dalla correntista (doc. 7 parte convenuta);
- la lettera di integrazione contrattuale relativa alla concessione di apertura di credito sul conto corrente datata 03.07.2007 sottoscritta dalla correntista (doc. 8 parte convenuta);
- la lettera di integrazione contrattuale relativa alla concessione di apertura di credito sul conto corrente datata 20.12.2010 sottoscritta dalla correntista (doc. 9 parte convenuta);
- la lettera di integrazione contrattuale relativa alla concessione di apertura di credito sul conto corrente datata 20.03.2012 sottoscritta dalla correntista (doc. 10 parte convenuta).

Usura

Va innanzitutto precisato quanto alla verifica dell'usura che la determinazione del TEG ai fini del suo raffronto con il TEGM va improntata ad esigenza di omogeneità come in buona sostanza osservato dalla Suprema Corte con sentenza n. 12965 del 22.6.2016 (cui ha fatto seguito nello stesso senso la sentenza n. 22270/2016) e come da ultimo desumibile anche dalla sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 16303 pubblicata in data 20.6.2018, che ha risolto il contrasto sorto tra seconda sezione penale e la prima sezione civile in ordine al corretto criterio di verifica del rispetto del tasso soglia. Si deve dunque tener conto del cd. criterio del margine quanto alle commissioni di massimo scoperto e non operare con la formula "finanziaria".

Con la ulteriore precisazione che, come da giurisprudenza di questo Tribunale, la non debenza degli interessi va ritenuta riferita ai soli interessi regolati dalla clausola usuraria e dichiarata per ciò nulla, posto che escludere la debenza di altri interessi autonomamente previsti in altre clausole negoziali differenti ed autonome, non è giustificato dovendosi considerare dette ulteriori clausole negoziali di per sé valide e non colpite da nullità e mantenendo esse la loro piena vincolatività.

Il contratto di contratto di conto corrente datato 22.05.1992 (doc. 4 della convenuta) non ha previsione di pattuizione di tasso di interessi determinata o determinabile (si veda *infra*) sicché non è effettuabile verifica di usura pattizia.

Le previsioni del tasso di interesse contenuta negli altri contratti sono state sottoposte a vaglio tecnico.

- La lettera di apertura di credito datata 21.11.2000 (doc. 6 della convenuta) con verifica condotta sia con formula finanziaria che secondo le istruzioni della Banca d'Italia e con il criterio del cd margine indicato nella condivisibile sentenza Sezioni Unite n. 16303/18 non evidenzia alcuno sfioramento dei tassi soglia e sul punto non vi sono particolari osservazioni tecniche di parte di tal che ci si riporta alle risultanze della CTU(v pag 10-11 della CTU).

- La "modifica/sostituzione" delle norme che regolano il contratto di conto corrente di corrispondenza datata **04.03.2005** (doc. 5 della convenuta) prevede un tasso di scoperto e mora effettivo del 14,47537%: considerato che era in essere l'affidamento per iscritto nel novembre 2000 fino a lire 80.000.000 concesso non a tempo determinato ma "a revoca", e che la successiva lettera di integrazione contrattuale relativa alla concessione di apertura di credito sul conto corrente, datata 02.11.2006 ha disposto un "aumento" dell'importo della linea di credito (dunque in essere) da € 41317,00 (corrispondenti a Lire 80.000.000) ad €



50.000,00 deve inequivocabilmente ritenersi che l'affidamento fosse in essere e fosse superiore ad € 5.000,00. L'espressione " *tasso scoperto conto corrente e di mora*" nello specifico caso in esame è da ritenersi utilizzata come riferita indifferentemente anche al "tasso extrafido" posto che pure nel contratto di affidamento del 21.11.2000 si prevede oltre al tasso per l'utilizzo del fido nell'8,5% anche un tasso con espressione " *per scoperto di conto e tasso di mora*" diretto inequivocabilmente a regolare, trattandosi di apertura di credito, la ipotesi dell'*extrafido*. In ragione di ciò il tasso previsto, a fronte di tasso soglia per aperture di credito oltre € 5.000,00 fissato in 14,265 punti, anche con valutazione con il criterio del margine e secondo istruzioni della Banca d'Italia evidenzia che il tasso di interesse pattuito per " *scoperto c/c e mora*" è usurario.

- La lettera di "integrazione contrattuale" relativa alla concessione di apertura di credito sul conto corrente datata **02.11.2006** (doc. 7 parte convenuta) prevede come già detto quanto alla apertura di credito del 2000 un aumento dell'importo della linea di credito da € 41317,00 ad € 50.000,00 confermando per essa le condizioni in essere: essendo in detto periodo il tasso soglia di 14,70 punti percentuali non si ravvisa usura

Vi è altresì previsione in detto documento di una altra linea di credito "transitoria" per apertura di credito in conto corrente di euro 100.000,00 valida fino al 31.05.2007, con tasso debitore dell'11,50 (TEF 12,00551%) e una commissione di massimo scoperto trimestrale dell'1%. Il tasso per scoperto di conto e di mora è indicato in quello pattuito nel " *contratto di conto corrente attualmente pari a 13,75%*" e la commissione di massimo scoperto per superi di affidamento nella " *misura pattuita nel contratto di conto corrente attualmenente pari a 1,11000 %*" Sono altresì previste spese gestione apertura di credito per liquidazione di euro 30,00 e spese trimestrali di istruttoria e gestione affidamenti secondo scaglioni specificamente indicati. Per tale affidamento la applicazione dei criteri già indicati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 16303/ 2018, porta ad escludere, come da condivisibile disamina tecnica della CTU a cui sul punto ci si riporta (v pag 13 -14 -15 della CTU) usura sia per i tassi infra che extra fido .

- La lettera di integrazione contrattuale relativa alla concessione di apertura di credito sul conto corrente datata **03.07.2007** (doc 8 della convenuta) prevede l'aumento dell'importo dell' apertura di credito del 21.11.2000, valido fino a revoca, da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00 con le condizioni in essere, senza dunque usura per il maggiorato importo del fido, tenuto conto che il tasso soglia di riferimento del periodo 1-7-2007/ 30.7.2007 per affidi oltre € 5000,00 , era addirittura superiore a quello del periodo 1.10.2006- 31.12.2006 sopra esaminato.

-La lettera di integrazione contrattuale relativa alla concessione di apertura di credito sul conto corrente datata **20.12.2010** (doc. 9 parte convenuta) prevede una diminuzione, valida fino a revoca, dell'importo della apertura di credito già in essere da euro 100.000,00 ad euro 50.000,00.

Viene inoltre prevista una ulteriore linea di credito per apertura di credito in conto corrente di euro 50.000,00 valida fino al 28.02.2011 e definita "transitoria" , con un tasso debitore del 9,25 (TEF 9,57583%), un tasso debitore per utilizzo oltre il fido concesso dell'11,70% (TEF 12,22342%) e un tasso per scoperto di conto e di mora dell'11,85%. Viene inoltre stabilita una commissione trimestrale disponibilità fondi dello 0,5%.



La disamina condotta con i criteri già esposti porta a ritenere sussistente usura solo per il tasso di interesse extrafido come da CTU da cui non vi è motivo di discostarsi (v pag 15, 16 CTU).

- Infine la lettera di integrazione contrattuale relativa alla concessione di apertura di credito sul conto corrente datata 20.03.2012 (doc. 10 parte convenuta) prevede tassi che rispettano i tassi soglia sia per i tassi intra fido che extra fido come da CTU (pag 16-17) da cui non vi è motivo di discostarsi

Interessi ultralegali

Il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta, come stabilito dapprima dall'art.1284, terzo comma, c.c. e successivamente dagli artt. 3 e 4 della L. 154/92 (applicabile *ratione temporis* al contratto di conto corrente doc 4 della convenuta) ed infine dall'art.117 T.U. bancario. Affinchè poi la pattuizione relativa agli interessi possa ritenersi validamente stipulata, la pattuizione in forma scritta deve avere un contenuto che consenta univocamente di determinare il tasso di interesse.

Le clausole che fanno riferimento alle condizioni che risulteranno usualmente applicate sulla piazza, sono nulle sia se anteriori alla vigenza del t.u. bancario che successive (Cass. n. 4490 28.3.2002) e ciò sul rilievo che in tema di contratti bancari la convenzione relativa ai tassi di interesse è validamente stipulata, *"quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento"* (Cass. n. 4490 28.3.2002, Cass. n. 5675 del 18.4.2001; Cass. n. 9465 del 19.7.2000 ecc).

La clausola che prevede il tasso di interesse con una mera maggiorazione rispetto al tasso usualmente praticato su piazza di cui all'art 7 delle condizioni generali del contratto di conto corrente va dunque dichiarata nulla.

Anatocismo

Altra clausola di cui all'art 7 delle condizioni generali del contratto di conto corrente del 92 prevede che i rapporti dare avere vengono regolati in via normale annualmente portando in conto gli interessi ma che i conti che risultino anche solo saltuariamente debitori vengano invece regolati in via normale trimestralmente.

Va sul punto osservato che è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui per i contratti antecedenti all'entrata in vigore della deliberazione del C.I.C.R. 9 febbraio 2000 sono nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi passivi e illecita la pratica relativa all' anatocismo non potendosi ravvisare l'esistenza di usi normativi idonei a consentire la deroga all'art.1283 c.c. e dunque la liceità della capitalizzazione (v sul punto Cass. sez unite 4.11.2004 n. 21095: *"Nell'ambito dei rapporti bancari regolati in conto corrente, relativamente al periodo antecedente all'entrata in vigore della deliberazione del C.I.C.R. 9 febbraio 2000, sono nulle, in quanto contrastanti con il disposto dell'art. 1283 c.c., le clausole di addebito trimestrale degli interessi dovuti dal correntista"*, v. anche . Cass.14.5.2005 n.10127). La delibera CICR del 9.2.2000 entrata in vigore il 22.4.2000 ha stabilito all'art.2 che: *" Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base*



dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori" sicchè dopo l'entrata in vigore di detta delibera la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è legittima purchè sia riconosciuta analoga capitalizzazione per gli interessi creditori.

La Modifica/sostituzione del 2005 (doc 5 della convenuta) prevede alla clausola n. 7 delle "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza" la pari capitalizzazione di interessi creditori e debitori sicchè la relativa pattuizione è lecita; non vi sono pattuizioni da ciò difformi nei successivi documenti contrattuali

Commissione massimo scoperto

Nel contratto di conto corrente del 1992 non vi è una specifica pattuizione di commissione di massimo scoperto.

Le pattuizioni in tal senso contenute invece nella modifica/ integrazione del 2005 (doc. 5 di parte convenuta) e nei doc. 6 e 7 - trattasi di pattuizioni anteriori alla vigenza della L. 28 gennaio 2009, n. 2 , di conversione, con modifiche del D.L. 29 novembre 2008, n. 185- sono nulle per indeterminatezza dell'oggetto: condivide questo giudice l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (v. Tribunale Padova 1363/2011, Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774 , Tribunale Torino 23 luglio 2003, Tribunale Milano 29.6.2002, Tribunale Piacenza 2012,): l'onere di specifica indicazione e determinazione è pregnante in relazione al fatto che l'istituto de quo viene in vario modo considerato (viene ad es. indicato come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento) e si sono affermate nella prassi creditizia applicazioni da parte del sistema bancario non univoche (ad es. la commissione viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, oppure sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo ecc..) alla luce di ciò la richiamata giurisprudenza di merito esige condivisibilmente, per ritenere che la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto sia determinata o determinabile, la specifica indicazione degli elementi necessari per calcolarla e dunque non solo percentuale e periodicità di addebito ma anche criteri di calcolo: nella fattispecie tali indicazioni mancano e ciò non consente al correntista di valutare sulla scorta delle pattuizioni contrattuali l'effettivo onere corrispondente a tale commissione : la relative clausole stante quanto esposto sono nulle per indeterminatezza dell'oggetto.

Ricalcolo

Va innanzitutto rilevato che l'onere della prova ex art.2697 cc spetta al correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di indebito, o nel caso di conto ancora aperto, al fine di chiedere la rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le parti, fornire la prova dell'ammontare degli indebiti da rettificare ovvero degli importi da espungere dal conto corrente; con la precisazione che come quando agisce la Banca ad essa è imposto di produrre la documentazione contabile e in particolare gli estratti conto dall'inizio del rapporto per consentire la puntuale e non meramente approssimativa ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, così quando agisce il correntista egli è onerato di analogo onere probatorio.

Nella fattispecie le prove fornite dalla attrice ai fini della rideterminazione del conto sono altamente deficitarie



La attrice ha prodotto documentazione, assai lacunosa dal luglio 1991 e solo fino al 31.12.2012

in particolare:

- dal luglio 1991 sino al 31.12.2012 sono stati prodotti solo i prospetti riepilogativi di competenze trimestrali, peraltro con alcuni vuoti temporali (IV trimestre 1992, IV trimestre 1993) ed alcuni di detti prospetti competenze mancanti del riepilogo (III trimestre 2001 e II trimestre 2002);
- manca la documentazione relativa a tutti i movimenti e a tutti gli scalari dalla apertura fino al 31.3.2005, salvo l'unico trimestre 1.1.2004 -31-3-2004 in cui vi sono movimenti e scalari);
- dal II trimestre 2005 al 31.3.2012 vi sono i movimenti solo dei mesi in cui sono state addebitate competenze e vi sono gli scalari;
- mancano dal 1.4.2012 al 31.12.2012 i movimenti mentre sono stati prodotti gli scalari
- Nessun altro documento contabile è stato prodotto per il periodo successivo benchè la causa sia stata instaurata nel 2014 a conto aperto.

Interessi ultralegali, anatocismo e interessi usurari

Alla luce del deficit probatorio di cui sopra, non superabile *aliunde* e sulla scorta dunque solo di tale assai incompleta e lacunosa documentazione, va innanzitutto rilevato che come ben esplicitato dalla CTU non risulta possibile individuare fino al 31.3.2005 le poste addebitate a titolo di interessi ultralegali (per il periodo non regolato quanto al tasso di interessi da pattuizione scritta), o a titolo di anatocismo; neppure è possibile determinare, con ragionevole approssimazione interessi addebitati ultrasoglia in conto fino al 31.3.2005

La mancanza degli estratti conto dei movimenti per assai lungo periodo (più di dodici annualità) è tale che non può neppure parlarsi di eventuale calcolo con metodo sintetico che consenta comunque una accettabile approssimazione: come ben chiarito dal CTU nei prospetti competenze non sono evidenziati i numeri debitori per saldo giornaliero ma la sola sommatoria dei numeri debitori in corrispondenza di variazioni di tassi o di affidamenti. In carenza dei "movimenti" non è in primis possibile con un margine di ragionevole approssimazione determinare gli interessi ultralegali, né a maggior ragione se e come sia stato applicato "anatocismo" (di tal che risulta assorbita la questione se vi sia stata "sanatoria" della clausola anatocistica dopo la delibera CICR del 2000 e prima della ricontrattualizzazione del 2005); inoltre anche la estrapolazione degli interessi inficiati da usura tenuto conto della "portata" in concreto dei numeri debitori (anche solo con l'esempio esposto dalla CTU a pag 24 della Consulenza per periodo 1.1.2005 - 31.3.2005 i numeri debitori risultano complessivamente pari ad € 711.222,28) può avere un margine di imprecisione di significativa rilevanza: la carenza documentale grave ed assai estesa quanto al de quo periodo, fa sì che insomma che non possa esser sviluppato un ricalcolo con accettabile approssimazione e tale considerazione è da ritenersi assorbente.

Dal II trimestre 2005 in poi, tenuto conto di quanto innanzi esposto circa le pattuizioni usurarie, vanno invece espunti interessi "usurari" per complessivi € 3294,11 come da allegato 2 alla CTU (condivisibile anche alla luce dei chiarimenti resi a pag 29 della CTU ultimo capoverso) e da intendersi qui richiamato.

Commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite

Le commissioni di massimo scoperto addebitate senza pattuizione o in presenza di pattuizione nulla risultanti dai prospetti competenze sono pari ad € 37.133,74 ; benchè non vi siano per lungo periodo i movimenti, è ragionevole ritenere che le poste relative alle commissioni di massimo scoperto esposte dalla Banca nei prospetti siano state inserite quale addebiti in conto in misura corrispondente di tal



che esse vanno "scomutate" come da elenco "CMS prospetto competenze" (pag 19- 20 della CTU) per totali € 37.133,74

La CTU ha poi verificato che nei prospetti competenze risultano indicate spese non pattuite per € 444,11; anche in tal caso è ragionevole ritenere che le poste dei prospetti competenze sul punto siano state inserite in conto quale addebiti in misura corrispondente in conto di tal che esse vanno scomutate come da elenco "spese prospetto competenze" pag 21 della CTU.

Resta solo da dire che trattasi di meri ricalcoli dare avere e di espunzioni di addebiti che lasciano del tutto impregiudicata la questione della prescrizione opponibile dalla Banca ad eventuali richieste di pagamento che la cliente possa in futuro avanzare relativamente ad eventuali pagamenti "solutori" intervenuti successivamente alle poste debitorie indebitamente annotate

Le spese di lite atteso l'esito del giudizio vanno compensate per metà, con condanna della convenuta maggiormente soccombente a rifondere alla controparte la residua metà delle spese di lite ivi comprese quelle di CTP - nella misura della metà e dunque di € 1875,00 oltre accessori- come da nota spese del CTP dimessa in causa, con distrazione in favore dell'avv.to Fabiani antistatario che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso le sue competenze

Le spese di CTU vanno poste per un terzo a carico della attrice e per due terzi a carico di parte convenuta

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, domanda disattesa

- 1) dichiara la inammissibilità della domanda svolta dalla attrice di pagamento "per in caso in cui nelle more processuali il conto fosse stato estinto"
- 2) accerta la nullità della pattuizione del 22.5.1992 circa il tasso di interessi;
- 3) accerta la nullità della pattuizione del 22.5.1992 relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi
- 4) accerta la nullità per usurarietà della pattuizione relativa al "tasso scoperto c/c e di mora" contenuta nella modifica/sostituzione del contratto di conto corrente di corrispondenza datata 04.03.2005 nonché della pattuizione contenuta nella lettera di integrazione contrattuale relativa alla concessione di apertura di credito sul conto corrente datata 20.12.2010 relativamente alla pattuizione ivi contenuta del tasso di interesse extrafido per la linea di credito denominata transitoria;
- 5) accerta la nullità delle pattuizioni di commissione di massimo scoperto contenute nella modifica/sostituzione del contratto di conto corrente di corrispondenza datata 04.03.2005 nonché nella apertura di credito del 21.11.2000 e nell'accordo del 2.11.2006
- 6) determina, fino alla data del 31.12.2012, in € 3294,11 i non dovuti addebiti per interessi, in € 37.133,74 i non dovuti addebiti per commissioni di massimo scoperto ed in € 444,11 i non dovuti addebiti per spese, contabilizzati nel rapporto di conto corrente ed ordina alla Banca di rettificare il conto eliminando dette poste contabili
- 7) compensa per metà le spese di lite; condanna parte convenuta a rifondere alla attrice la residua metà delle spese di lite, quota che liquida in € 5500,00 per competenze professionali ed € 330,00 per spese oltre spese generali IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili ed oltre alle spese di CTP nella misura di € 1875,00 oltre accessori, con distrazione in favore dell'avv.to Fabiani Franco che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso le sue competenze
- 8) pone le spese di CTU per un terzo a carico dell'attrice e per due terzi a carico



della convenuta.

Venezia 2.3.2020

Il giudice

Dott. Liliana Guzzo

